



CITTA' DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

Regolamento per la disciplina dell'Imposta di soggiorno

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del 21.12.2023

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Bra, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, in quanto ente incluso negli elenchi di cui al D.Lgs. n.114/1998.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado situate nel territorio del Comune di Bra.

Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta residente nel Comune di Bra.
2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale riversamento del tributo.
4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno mediante affissione di appositi cartelli.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:

<i>Fascia</i>	<i>Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</i>
A	fino a 30 euro
B	superiore a 30 euro e fino a 300 euro
C	oltre 300 euro

2. Il prezzo dell'unità abitativa per notte di soggiorno, preso a riferimento, è quello risultante dal documento fiscale di vendita della stessa.

Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
 - b) i pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni

venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.

2. Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 6 – Riscossione dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva, entro il termine di ciascun soggiorno, provvede a riscuotere da ogni soggetto passivo l'imposta nella misura dovuta indicando contestualmente la stessa sul documento fiscale di vendita ovvero rilasciando apposita quietanza. Tale quietanza deve essere ricondotta in modo inequivocabile al documento fiscale di vendita dell'unità abitativa.
2. Il documento fiscale di vendita e/o la quietanza devono riportare tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo dell'imposta ed agli stessi deve esserne allegata tutta la relativa documentazione (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...).
3. Qualora il documento fiscale di vendita e/o la quietanza non riportino tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo e riscossione dell'imposta ovvero risulti mancante parte della relativa documentazione dimostrativa (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...) al gestore verrà richiesta l'imposta nella misura massima determinabile.
4. Gli incassi devono essere annotati giornalmente nelle scritture contabili e fiscali ovvero nel registro dei corrispettivi.

Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta

Versamenti:

Le somme riscosse mensilmente devono essere versate al Comune dal soggetto responsabile della riscossione entro il mese successivo, mediante modello di cui agli articoli 17 e seguenti del Decreto legislativo n. 241/1997 e s.m.i. (modello F24) ovvero attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i. (piattaforma PagoPA con causale "Imposta di soggiorno"), entro la scadenza prevista per i versamenti periodici dei contribuenti IVA mensili (versamento mensile).

Dichiarazione:

Il gestore della struttura ricettiva presenta una dichiarazione annuale telematica all'Agenzia delle entrate nei modi e nelle forme disposte dal D.M. MEF 29.04.2022 e s.m.i.

Ai soli fini dell'attività di controllo sugli agenti contabili di fatto degli enti locali, entro il 30 gennaio di ogni anno il gestore presenta altresì al Comune di Bra il relativo modello di rendicontazione di cui all'allegato modello 21 del D.P.R. 194/1996 e s.m.i..

Rimborso:

La richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata dall'avente diritto entro il termine previsto dalla normativa sui tributi comunali e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.

Articolo 8 – Accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni previste dalla

normativa dei tributi comunali (articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune di Bra può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie.

Articolo 9 – Sanzioni

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'Imposta di soggiorno alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di Imposta di soggiorno si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Articolo 10 - Destinazione del gettito e rendicontazione relazione

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
 - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
 - h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

2. La Giunta comunale, con provvedimento motivato, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi.
3. I soggetti che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi realizzati.
4. Gli enti e/o soggetti terzi che non adempiono agli obblighi di relazione e rendicontazione sono tenuti alla restituzione delle intere somme destinate agli interventi individuati.
5. La Giunta comunale relaziona annualmente al Consiglio comunale circa la determinazione, la destinazione, l'utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti
6. La relazione è trasmessa telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente mediante decreto ingiuntivo ovvero ruolo

Articolo 12 – Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web ufficiale del Comune di Bra e sul "Portale del federalismo fiscale".

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Comune di Bra individua il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Il funzionario responsabile rappresenta l'Ente in sede di contenzioso davanti ai diversi gradi di giudizio del processo tributario.

Art. 14. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno sono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del vigente regolamento sul trattamento dei dati personali. Il Funzionario Responsabile del Tributo, individuato ai sensi dell'articolo 12, è altresì responsabile del trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Bra.

Articolo 15 - Vigenza

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.